

## **STATO DELL'ARTE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO PRESENTATE PRESSO LA FIMMG ROMA**

Dal Giugno 2010 abbiamo intrapreso l'iniziativa "Centralizzazione delle istanze di rimborso IRAP"

Come ricorderai, questa iniziativa era nata perché la Corte di Cassazione e varie Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali avevano sentenziato che per la parte relativa all'attività di medico di medicina generale l'IRAP non era dovuta.

In quella occasione avevamo anche evidenziato che:

1. queste sentenze fanno giurisprudenza, ma non sono norma;
2. l'Agenzia delle Entrate nella circolare 45/E ha ribadito che ogni caso va esaminato singolarmente;
3. le sentenze si riferiscono ai redditi da attività di medico di medicina generale, ma non a quelli legati all'attività libero professionale;
4. l'Agenzia delle Entrate nella circolare 28/E del 28/05/2010, ad integrazione della su citata circolare 45/E ed a seguito di più recenti sentenze, fornendo ulteriori istruzioni ai propri funzionari per la gestione del contenzioso in materia di assoggettabilità degli esercenti arti e professioni all'IRAP, pur nell'affermare per la prima volta che " la stretta disponibilità dello studio attrezzato così come previsto dalla convenzione non può essere considerata di per sé indice dell' esistenza dell'autonoma organizzazione per i MMG", ribadisce che la valutazione va fatta caso per caso (escludendo quindi una aprioristica non assoggettabilità all'imposta per il MMG);

non era prudente non presentare la dichiarazione IRAP e non versare l'imposta, ma il consiglio era, come da noi più volte detto, presentare la dichiarazione IRAP, versare l'imposta e presentare l'istanza di rimborso (si può presentare per l'imposta versata negli ultimi 48 mesi).

Ricordo quale è la procedura. Una volta inviata l'istanza di rimborso se l'ufficio tributario non dà alcuna risposta entro 90 giorni si configura il "silenzio rifiuto" e l'istante può fare ricorso in Commissione Tributaria Provinciale entro dieci anni. Se, invece, risponde negativamente entro i 90 giorni, l'istante ha 60 giorni per fare ricorso in Commissione Tributaria Provinciale.

Ma i 90 giorni sono un termine più per chi ha presentato l'istanza, che alla scadenza acquisisce il diritto di fare ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, non sono il termine entro il quale l'ufficio Tributario deve rispondere relativamente all'accettazione o meno dell'istanza. Quindi, se non si riceve alcuna risposta non vuol dire che l'istanza non è stata accettata. Anzi, sulla base di informazioni raccolte presso alcuni uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate questi possono decidere, favorevolmente, senza inviare alcuna comunicazione all'interessato, ma inviando il parere favorevole direttamente agli uffici competenti che dovranno disporre i rimborsi.

Nella prima tornata, i colleghi attraverso la FIMMG Roma hanno presentato le istanze relative agli anni 2005-2006-2007-2008.

Nelle successive tornate sono state presentate le istanze fino al 2013.

A seguito di queste istanze, circa il 20% dei colleghi ha ricevuto il rimborso.

La maggior parte non ha ricevuto alcuna risposta entro tre mesi, solo alcuni hanno avuto risposta negativa.

Al riguardo ci sono alcune considerazioni da fare valutando il comportamento in tutta Italia degli uffici della Agenzia delle Entrate e delle varie Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.

Dopo una prima fase in cui alcuni Uffici (soprattutto quelli di Roma e delle altre province del Lazio, a seguito delle nostre istanze) hanno riconosciuto la legittimità dell'istanza di rimborso, in una buona percentuale come sopra detto, successivamente, forse anche per input ricevuto dall' "alto", non sono stati effettuati più rimborsi, soprattutto ai colleghi con personale.

Tuttavia le recenti sentenze di Cassazione che riconoscono la non assoggettabilità all'IRAP anche da parte dei Medici di Medicina Generale con personale, ci fanno ritenere giunto il momento di procedere sia al rinnovo dell'iniziativa relativa alle istanze di rimborso da parte dei colleghi che non l'avessero ancora fatto in riferimento agli ultimi 48 mesi di versamento, sia iniziare le pratiche per i ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale da parte di coloro che, avendo presentato l'istanza di rimborso non avessero avuto alcuna risposta (vedi "silenzio dissenso").

Si fa presente che per questa tornata non sarà più possibile fornire gratuitamente il servizio, ma sarà richiesto un contributo per le spese amministrative.

Per quanto riguarda l'impegno economico per i ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale, abbiamo stipulato una convenzione con il commercialista che sta trattando per noi la problematica.